



UNIONE DEI COMUNI
ANDRANO - DISO - SPONGANO
(Provincia di Lecce)
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Centro di Costo: ANDRANO

Via F. Bottazzi, 6 - 73030 - DISO - (LE) - Tel. 0836/920746 Fax: 0836/920746
- cod. fisc. 92013730756

Sito web: www.unionecomuniandranodisospongano.it

e-mail: andranodisospongano@libero.it

pec: unioneandranospongano@sicurezza postale.it

DISCIPLINARE DI GARA

GESTIONE DEL PROGETTO SPRAR "IL SALENTO ACCOGLIE" Servizio di accoglienza per i richiedenti asilo e titolari di protezione provenienti da stati extracomunitari. DM. 10.08.2016. CUP I59D17000750001 - CIG. 7448777D39 - Determinazione a contrarre del Responsabile dell'Area Amministrativa-sociale del Comune di Andrano n. 194 R.G./86 R.S. del 13-04-2018; Determinazione del responsabile della C.U.C. n. 20 Reg. Gen./n. 5 Reg. Serv. Del 17-04-2018.

Bando di gara inviato alla GUCE il 18.04.2018 e pubblicato sulla GURI del 20.04.2018 n. 46.

1. STAZIONE APPALTANTE

- **Comune di Andrano** - Area Amministrativa-sociale, via Michelangelo, 25 -73032 Andrano (LE).
Sito web: www.comune.andrano.le.it;
e-mail: protocollo@comune.andrano.le.it;
pec: protocollo.comune.andrano@pec.rupar.puglia.it;
- **Centrale Unica di Committenza - Unione dei Comuni Andrano -Diso - Spongano**, Via F. Bottazzi, 6 - 73030 - DISO - (LE) - Tel. 0836/920746 Fax: 0836/920746 - cod. fisc. 92013730756.
Sito web: www.unionecomuniandranodisospongano.it,
e-mail: andranodisospongano@libero.it,
pec: unioneandranospongano@sicurezza postale.it;

2. NORME GENERALI

Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative del bando relativamente alle modalità di partecipazione alla gara, di compilazione e presentazione dell'offerta, nonché i documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione dell'appalto.

3. IMPORTO A BASE D'ASTA:

L'importo complessivo del servizio in appalto è di € 1.872.435,00 - compreso IVA se e in quanto dovuta - per la durata di anni tre. (624.145,00 annuo, al netto del co-finanziamento pari a euro 32.855, determinato sulla base dei fondi erogati dal Ministero dell'Interno per la prosecuzione del progetto "Il Salento Accoglie Andrano" autorizzata con decreto del Ministero dell'Interno - prot. n. 20458 del 28.12.201 prot. n. 20458 del 28/12/20177 così suddiviso: € 374.490,00 annuo, al netto della quota di co-finanziamento pari a € 19.710,00, per i 30 ordinari; € 249.655,00 annuo, al netto del co-finanziamento annuale di € 13.145,00, per i 10 dm-ds);

L'importo verrà proporzionalmente modificato/adequato a decorrere dall'aggiudicazione del servizio, tenuto altresì conto della proroga tecnica per mesi sei ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.lgs 50/2016.

Per la tipizzazione degli oneri rientranti in tali quote si fa riferimento a quanto riportato nel "Piano Finanziario Preventivo" allegato al presente provvedimento.

4. INOLTRO DEL PLICO CONTENENTE L'OFFERTA

- a) Per essere ammesso alla procedura di gara, il concorrente dovrà far pervenire il plico contenente la documentazione di cui si dirà appresso, a pena di esclusione, entro le ore **12:00** del giorno **25-05-2018**, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, al seguente indirizzo: Unione dei Comuni - ANDRANO DISO SPONGANO, Ufficio Protocollo, Via Filippo BOTTAZZI n. 6 - CAP 73030 -, DISO (LE).
- b) Il plico, in particolare, deve pervenire all'indirizzo anzidetto con una delle seguenti modalità:
 1. a mezzo raccomandata del servizio postale universale ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
 2. mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) titolare di licenza individuale o autorizzazione ai sensi rispettivamente degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
 3. nella forma di autoprestazione ai sensi dell'articolo 8 decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
 4. direttamente, all'Ufficio Protocollo dell'Unione dei Comuni - ANDRANO DISO SPONGANO, Via Filippo BOTTAZZI n. 6 - CAP 73030 -, DISO (LE), senza le formalità di cui ai precedenti punti b.1), b.2) o b.3);
- c) la consegna all'indirizzo di cui alla lettera a) con una delle modalità di cui alla lettera b), punti b.2), b.3) e b.4), deve avvenire nei giorni di apertura al pubblico dell'ufficio indicato, nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9:00 alle ore 13:30; in tal caso fanno fede la data e l'ora di presentazione apposte sul plico a cura dell'addetto alla ricezione;
- d) il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente; la Stazione Appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico;
- e) il plico deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso (compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata (pec) ed il numero del fax), le indicazioni relative all'oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima; si consiglia altresì di apporre all'esterno la dicitura «Documenti di gara: NON APRIRE»;
- f) il plico deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; la sigillatura del plico deve essere effettuata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo, almeno per quanto riguarda i lembi incollati dal concorrente dopo l'introduzione del contenuto, e non è necessaria per i lembi preincollati in sede di fabbricazione delle buste;
- g) il plico deve contenere al proprio interno due buste recanti l'intestazione del mittente e la dicitura inequivocabile, rispettivamente come segue:
A --Busta amministrativa (con la documentazione amministrativa);
B -- Busta tecnica (con l'Offerta Tecnica);
- h) le buste interne al plico devono, anch'esse, essere chiuse, controfirmate e sigillate sui lembi di chiusura con ceralacca o nastro adesivo antistrappo, con le modalità di cui alla precedente lettera f);

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente.

5. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE - QUALIFICAZIONE

5.1. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi alla gara i soggetti elencati all'art. 45 del D.Lgs n. 50/2016, anche stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea tra i quali anche quelli costituiti da organizzazioni di volontariato di cui alla legge 266/91, associazioni di promozione sociale di cui alla legge 383/00, fondazioni di cui all'art 2 del DPCM 30.03.2011 i cui statuti o atti costitutivi contemplino finalità attinenti alle caratteristiche dei servizi oggetto della presente procedura.

I raggruppamenti temporanei di cui all'art. 48 del D.Lgs 50/2016, possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall'art. 48 comma 8 del D.Lgs 50/2016. In tal caso, l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese che costituiranno il raggruppamento e corredata dalla dichiarazione congiunta, contenente l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo.

In caso di aggiudicazione, i raggruppamenti temporanei saranno tenuti a costituirsi nelle forme previste dall'art. 48 comma 12 del D.Lgs 50/2016. Si precisa che in sede di contratto non sarà possibile modificare il raggruppamento proposto in sede di gara.

Ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs 50/2016, i raggruppamenti temporanei sono tenuti a dichiarare la percentuale di partecipazione al raggruppamento e le parti di servizio al fine di verificare che ogni partecipante posseda i necessari requisiti in relazione alla quota di servizi che eseguirà in caso di aggiudicazione.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento di concorrenti.

È vietata alla medesima Impresa la partecipazione contestuale in più di un raggruppamento temporaneo, nonché la partecipazione contestuale sia in qualità di Impresa singola che quale mandante o mandataria di raggruppamento temporaneo, pena l'esclusione di tutti i concorrenti partecipanti in violazione del predetto divieto.

Nel caso di consorzi, è obbligatorio indicare nello specifico la/e consorziata/e erogante/i i servizi indicati nel presente disciplinare.

Nel caso in cui il concorrente sia una ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di impresa/associazione temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo di impresa), raggruppata in forma orizzontale tutti i compartecipanti sono chiamati a possedere il requisito della pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico dei richiedenti e titolari di protezione internazionale o umanitaria nonché, eventualmente, dei minori.

Nel caso in cui il concorrente sia una ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di impresa/associazione temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo di impresa), raggruppata in forma verticale i compartecipanti devono essere in possesso dei requisiti di pluriennale e consecutiva esperienza ciascuno relativamente ai servizi di propria competenza, che devono essere chiaramente indicati dal documento di costituzione.

La documentazione richiesta al successivo **paragrafo 8.1.1** del presente deve essere prodotta relativamente a ciascuna impresa raggruppata.

Non possono partecipare Imprese che si trovino fra loro, di diritto o di fatto, in una situazione di collegamento o controllo (tra cui quelle di cui all'art. 2359 c.c.). La stazione appaltante esclude altresì dalla gara i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. Non possono, altresì, partecipare alla gara i concorrenti che, pur non trovandosi in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del cod. civ., si trovino in una situazione di collegamento sostanziale e/o formale idonea ad alterare la serietà, indipendenza, completezza e completezza delle offerte presentate, oltre che la loro segretezza. Verranno, pertanto, esclusi quei concorrenti per i quali, a seguito di verifiche compiute dalla stazione appaltante, dovessero emergere situazioni soggettive lesive della "par condicio" dei concorrenti e della segretezza delle offerte. Verranno considerati quali "sospetti casi di anomalia" e, quindi, costituire un "eventuale indizio dell'imputabilità delle offerte in esame a un unico centro decisionale" le seguenti circostanze sintomatiche, riportate solo a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- La partecipazione alla gara di imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione;
- La partecipazione alla gara di imprese che si trovino fra di loro in una situazione di collegamento sostanziale e/o formale, nonché la partecipazione di imprese che hanno in comune titolare e/o amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;

- L'utilizzazione delle medesime utenze fax e/o telefoniche o dei medesimi locali da parte delle imprese partecipanti;
- L'utilizzazione anche in parte dello stesso personale;
- il rapporto di coniugio o vincoli di parentela tra coloro che ricoprono cariche sociali o direttive nelle imprese partecipanti;
- La coincidenza della residenza e/o del domicilio delle imprese partecipanti;
- Intrecci negli assetti societari dei concorrenti alla gara.

Altre circostanze che costituiscono "eventuale indizio dell'imputabilità delle offerte in esame a un unico centro decisionale" possono essere individuate in fase di gara.

In presenza di dette "circostanze" si procederà alla verifica al fine di valutare se la concomitanza di più elementi abbiano potuto determinare la presentazione di offerte concertate e non autonome e indipendenti tra loro.

Non possono partecipare le Imprese ai cui Rappresentanti legali e/o direttori tecnici siano stati affidati incarichi di progettazione riferiti ai servizi oggetto del presente appalto, ovvero i cui Rappresentanti Legali e/o direttori tecnici abbiano prestato attività di studio o consulenza relativamente agli stessi. Alle medesime Imprese non potranno essere affidati eventuali subappalti o cottimi o altri contratti inerenti l'esecuzione dei servizi e le forniture ad essi funzionali. Si precisa che il divieto si estende anche alle Imprese comunque collegate, controllate o controllanti le Imprese sopra individuate.

5.2. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

Fermo restando quanto prescritto dagli articoli 83, comma 9, del D.Lgs n. 50/2016, alla gara possono partecipare i soggetti giuridici operanti nell'ambito di attività inerente l'oggetto del presente appalto ed in tal caso dovranno inoltrare la documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica finanziaria e capacità tecnica professionale indicati al **paragrafo 8.1.1.1, 8.1.1.2 e 8.1.1.3.-**

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 48 del codice la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

L'Impresa riunita potrà partecipare alla gara ed eseguire i servizi entro i limiti dei propri requisiti di qualificazione.

6. ISTITUTO DELL'AVVALIMENTO (art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016)

Il concorrente, singolo o raggruppato ai sensi dell'art. 45 D.Lgs. 50/2016, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto secondo le norme indicate nell'art. 89 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. L'avvalimento non è comunque ammesso per soddisfare il possesso dei requisiti di cui:

1. alla lett. a) del paragrafo 8.1.1.3 del presente Disciplinare di Gara;
2. all'art. 80 del Codice;

L'art. 89 comma 1 del Codice specifica altresì che gli operatori economici possono avvalersi delle esperienze professionali pertinenti e delle capacità di altri soggetti, solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste. Le previsioni dell'art. 89, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 non possono essere utilizzate con riferimento ad elementi professionali che siano oggetto di valutazione delle offerte presentate dagli operatori economici concorrenti.

In relazione all'appalto la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 89, comma 9 del Codice, accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto di appalto.

7. MODALITA' DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta nel suo complesso si articola nella presentazione di atti e documenti tesi a fornire alla stazione appaltante tutte le notizie ed informazioni utili a verificare i requisiti di ordine tecnico e morale del concorrente, nonché la sua capacità economica-finanziaria e tecnico professionale.

I documenti costituenti l'offerta vanno riposti in appositi plichi.

Non sono ammesse offerte in aumento, non sono ammesse offerte condizionate o parziali.

Nel caso il raggruppamento di Imprese non sia già costituito e partecipi ai sensi dell'art. 48 comma 8, del D.Lgs 50/2016 l'offerta deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento.

Nell'offerta tecnica dovrà essere indicato, a pena di esclusione, i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95 comma 10 del D.lgs. 50/2016.

8. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL'ATTO DELL'OFFERTA

8.1. Busta A - Documentazione Amministrativa

L'operatore economico che intende partecipare deve inserire nella "A -- Busta amministrativa" la seguente documentazione:

8.1.1. DICHIARAZIONI e DOCUMENTI

a) Istanza di partecipazione alla gara, conforme al modello **allegato n. 1** al presente bando sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa o da suo procuratore (si invita a leggere con particolare attenzione anche quanto prescritto nelle note in calce a tale modello, facente parte integrante e sostanziale del presente), che dovrà contenere tutte le singole dichiarazioni previste in tale modello.

La dichiarazione allegato n. 1 dovrà essere sottoscritta:

- in caso di impresa singola dal titolare o legale rappresentante della stessa;
- in caso di società, dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa;
- in caso di Raggruppamento temporaneo (non ancora formalmente costituito con atto notarile o già costituito) la dichiarazione dovrà essere resa e sottoscritta da ciascun componente il Raggruppamento, secondo le modalità precisate sopra a seconda della natura del singolo componente il Raggruppamento;
- Nel caso di riunione di imprese:
(*non ancora costituiti*) occorre precisare nell'allegato n. 1 la composizione del raggruppamento, la quota di partecipazione delle singole imprese, nonché l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire alla capogruppo (da indicare espressamente) mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; le singole imprese devono eseguire i servizi o la parte di essi nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento;
- Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del DL 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del DL 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione

deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

Qualora la dichiarazione sopra indicata non fosse redatta utilizzando direttamente il citato modello, si precisa che, comunque, la dichiarazione prodotta dovrà contenere tutto quanto previsto nell'allegato n. 1 ed essere sottoscritta con le modalità sopra indicate e parimenti previste in tale modello.

b) Documento di Gara Unico Europeo per:

- ciascun operatore economico partecipante a qualsiasi titolo (offerente, consorziato, ausiliario, mandante, ecc), contenente le dichiarazioni attestanti:
 - l'individuazione dell'operatore economico e la sua forma giuridica;
 - l'individuazione dei soggetti titolari di cariche;
 - l'assenza dei motivi di esclusione dell'articolo 80 del Codice;
 - la «Forma di partecipazione»;

Il concorrente deve specificare il possesso di tali requisiti nel DGUE, PARTE IV, SEZIONE A, non potendosi limitare a compilare la sezione "alfa" del predetto documento.

c) Dichiarazione redatta secondo il modello **allegato n. 2** (si invita a leggere con particolare attenzione anche quanto prescritto nelle note in calce a tale modello, facente parte integrante e sostanziale del presente disciplinare), che dovrà contenere tutte le singole dichiarazioni previste in tale modello.

Tale dichiarazione deve essere resa dal/dai:

1. direttore/i tecnico/i;
2. titolare se trattasi di ditta individuale o tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza se trattasi di società di capitali; tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; coloro che rappresentano stabilmente la Ditta nonché dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

È ammessa alternativamente dichiarazione redatta, dal legale rappresentante o suo procuratore, ai sensi dell'art 47 comma 2 del D.P.R. 445/2000 con la quale, sotto la propria responsabilità personale, attesta i fatti e qualità dei soggetti richiamati al punto 1 e 2 precedente.

Qualora la dichiarazione sopra indicata non fosse redatta utilizzando direttamente il citato modello, si precisa che, comunque, la dichiarazione prodotta dovrà contenere tutto quanto previsto nell'allegato n. 2 a pena di esclusione ed essere sottoscritta con le modalità sopra indicate e parimenti previste in tale modello.

*A proposito delle condanne eventualmente subite, per esigenze di celerità, buon andamento ed imparzialità della procedura di gara, si puntualizza che dovranno essere dichiarate tutte le **sentenze e/o i decreti penali di condanna passati in giudicato nonché le sentenze di applicazione della pena su richiesta ("patteggiamenti") ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale (c.p.p.)**, eventualmente subite:*

- direttore/i tecnico/i;
- titolare se trattasi di ditta individuale o tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza se trattasi di società di capitali; tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; coloro che rappresentano stabilmente la Ditta nonché dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Si ribadisce che dovranno essere dichiarate tutte le condanne subite dai soggetti sopra elencati, quindi, non solo le condanne che a giudizio del concorrente possano considerarsi "reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale", perché tale valutazione non spetta al concorrente, ma esclusivamente alla stazione appaltante) e ciò anche nei casi in cui siano stati concessi i benefici della "sospensione della pena" e/o della "non menzione" ai sensi dell'art. 175 del Codice Penale (c.p.), al fine di consentire alla stazione appaltante l'esercizio del "prudente apprezzamento" in ordine ai reati stessi.

Si fa presente, inoltre, che:

- nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono tutte le condanne subite (art. 689 c.p.p. e art. 24 D.P.R. 14.11.2002, n. 313) e, in particolare, non compaiono, tra gli altri, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione" ai sensi dell'art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell'ammenda, che, invece, come sopra chiarito, è obbligatorio dichiarare in sede di gara;
- conseguentemente, la produzione in sede di gara del certificato del Casellario giudiziale, stante la sopra esposta intrinseca incompletezza, non potrà surrogare l'obbligo di rendere la suddetta dichiarazione sostitutiva che, pertanto, dovrà essere sempre prodotta;
- nei casi di incertezza sui precedenti penali dei soggetti sopra elencati, si consiglia, pertanto, di effettuare, presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale, una semplice "visura" (art. 33 D.P.R. 14.11.2002, n. 313), con la quale anche il soggetto interessato potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali;
- non è necessario dichiarare l'eventuale esistenza di condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 c.p. o l'estinzione del reato, **sempre che l'estinzione sia stata dichiarata con provvedimento della competente autorità giudiziaria**. Si avverte, pertanto, che non potrà considerarsi estinto il reato, qualora non sia intervenuta un formale pronuncia di estinzione da parte del giudice dell'esecuzione (art. 676 c.p.p.);
- non è necessario dichiarare i reati depenalizzati alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte (Cons. St., sez. IV, 18.5.2004, n. 3185), considerato che il "prudente apprezzamento" sugli stessi non potrebbe che condurre ad un giudizio di non incidenza dei reati commessi sulla sfera dell'affidabilità morale e professionale, trattandosi di violazioni che il legislatore ha rinunciato a criminalizzare;

Al fine dell'applicazione delle conseguenze sfavorevoli per ipotesi di falsa dichiarazione, la stazione appaltante si limiterà ad effettuare il semplice riscontro oggettivo tra quanto dichiarato (o non dichiarato) dal concorrente e le risultanze dei controlli eseguiti, senza effettuare alcuna valutazione sulla buona fede o meno del dichiarante.

8.1.1.1. CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

a) **due referenze bancarie** rilasciata da Istituti di credito, operanti negli Stati membri della U.E. che attesta, in caso di aggiudicazione, l'idoneità finanziaria ed economica del concorrente tale da garantire la solvibilità e affidabilità del concorrente al fine dell'assunzione della prestazione in oggetto

Nel caso di RTI o consorzio di imprese, le referenze bancarie devono essere presentate da ciascun componente il RTI / dal Consorzio e Consorziato esecutrici.

Nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrarne il possesso può, in applicazione di quanto previsto dall'art. 86, comma 4, del Codice, presentare copia conforme all'originale della polizza assicurativa nei termini di efficacia relativa ai rischi di impresa per un massimale unico di garanzia non inferiore ad € 2.000.000,00 per ciascun rischio assicurato;

b) **Dichiarazione** di aver realizzato nel corso degli ultimi tre esercizi (2015, 2016, 2017) un fatturato specifico d'impresa nel settore di attività oggetto dell'appalto non inferiore all'importo a base d'asta;

Il requisito di cui alla precedente lett. b) è comprovato mediante copia conforme dei bilanci relativi al periodo considerato, corredati della nota integrativa ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione dei bilanci, copia conforme delle dichiarazioni IVA, ovvero delle dichiarazioni fiscali, depositate/presentate relative al periodo considerato.

I predetti bilanci/dichiarazioni, redatti in conformità alle vigenti disposizioni normative, potranno essere prodotti anche per estratto e non in forma integrale, purché sia possibile desumere dal conto economico gli elementi del fatturato. Qualora l'importo del fatturato relativo ai servizi nel settore specifico oggetto del presente appalto non dovesse evidenziarsi dai bilanci, dovrà essere prodotta idonea documentazione probante il possesso dello specifico requisito. È sufficiente, per la dimostrazione del requisito del fatturato minimo, la trasmissione di copia conforme all'originale della documentazione contabile il cui importo imponibile complessivo nel periodo di riferimento, risultante da apposita distinta, sia uguale o maggiore dei requisiti minimi di accesso alla gara.

Il requisito di cui alla precedente lett. b), devono essere soddisfatti nel caso di raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete dall'insieme delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziate o aderenti al contratto di rete. Fermo restando che i requisiti afferenti il fatturato devono essere posseduti in misura maggioritaria dall'impresa capogruppo mandataria - o indicata come tale nell'ambito del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario (costituiti o costituendi), ovvero di imprese aderenti al contratto di rete o di GEIE - con la specificazione che la percentuale posseduta dall'impresa capogruppo mandataria dovrà essere superiore a quella di ciascuna mandante e, comunque, in misura almeno pari al 30% del relativo requisito; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle altre imprese mandanti, ciascuna nella misura almeno pari al 10% del relativo requisito.

8.1.1.2. CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

- a) **Aver maturato**, ai sensi dell'art. 21 del D.M. 10.08.2016, una pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico di richiedenti / titolari di protezione internazionale o di permesso umanitario, comprovata da servizi in essere al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara o servizi già conclusi, analoghi a quelli in appalto, svolti con buon esito effettuati negli ultimi TRE anni (2015, 2016, 2017), con l'indicazione degli importi, date e destinatari pubblici della prestazione stessa, (ovvero senza contestazioni per inadempienze ed applicazioni di penali) per l'importo minimo posto a base di gara; essi sono provati da certificati rilasciati e visti dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; per tali servizi dichiarati, il concorrente deve essere in grado di fornire, a semplice richiesta, ogni documentazione utile alla dimostrazione della veridicità ed esattezza delle dichiarazioni fornite.
- b) **Avere la disponibilità** e/o titolarità giuridica di una o più strutture di accoglienza per almeno 30 posti per soggetti della categoria Ordinaria e n. 10 per categoria DS/DM, ubicate nel Comune di Andrano con caratteristiche alloggiative conformi all'art 34 delle linee guida ministeriali, nonché alle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali in materia residenziale. Il requisito è provato da atti formali di proprietà, locazione o altro titolo riconosciuto dalla normativa vigente o, in alternativa, dichiarazione di impegno sottoscritta da parte del proprietario delle strutture suddette contenente l'impegno a concederle in affitto al concorrente entro 15 giorni dalla aggiudicazione definitiva a pena di decadenza della aggiudicazione.
- c) **Avere la disponibilità di una sede operativa**, per ufficio, intestata formalmente al soggetto che partecipa alla procedura, in base ad un atto formale di proprietà, locazione o altro titolo riconosciuta dalla normativa vigente all'interno del territorio del Comune di Andrano in alternativa, dichiarazione di impegno sottoscritta da parte del proprietario delle strutture suddette contenente l'impegno a concederle in affitto al concorrente entro 15 giorni dalla aggiudicazione definitiva a pena di decadenza della aggiudicazione anche ai fini della iscrizione alla Camera di Commercio come sede operativa.

8.1.1.3. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) **iscrizione** alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività rientranti in quelle oggetto

dell'appalto o, in alternativa, essere un'organizzazione di volontariato di cui alla legge 266/91 associazione di promozione sociale di cui alla legge 383/2000, fondazione di cui all'art 2 DPCM 30.03.2011, i cui statuti o atti costitutivi contemplino finalità attinenti alle caratteristiche dei servizi oggetto della presente procedura autocertificata con l'allegato n. 1;

Per lo specifico requisito non è ammesso avvalimento

8.1.1.4. ULTERIORI DOCUMENTI

- a) **dichiarazione** recante l'oggetto o almeno del CIG della gara, con allegato modello F24 o F23 attestante l'avvenuto pagamento di €. 16,00 in relazione all'imposta di bollo da assolvere sull'offerta;
- b) **Certificato di iscrizione nel Registro Prefettizio**, in corso di validità, per le sole Cooperative;
- c) **Certificato di iscrizione nello schedario Generale della Cooperazione**, in corso di validità, per i Consorzi di Cooperative;
- d) **Attestazione di avvenuto versamento** del contributo di € **140,00** a favore dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture da effettuare secondo quanto previsto dalla deliberazione dell'ANAC del 21.12.2016 e dalle istruzioni emanate dalla stessa autorità; pertanto per effettuare il chiesto versamento si rimanda ai citati provvedimenti.
- e) **ricevuta PASSOE** rilasciata dal sistema AVCPASS in conformità della delibera AVCP n. 111 del 20.12.2012. -

L'omessa o parziale allegazione della documentazione surriportata comporterà l'esclusione dalla presente gara d'appalto salvo quanto previsto dall'art. 83 comma 9 del D.lgs 50/2016 ed in relazione allo stesso si dispone quanto segue:

in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e dichiarazioni di gara, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano resi, integrati o regolarizzati le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

8.1.2. GARANZIA PROVVISORIA

Il concorrente dovrà produrre la documentazione comprovante la costituzione di una garanzia provvisoria a favore del Comune di Andrano per un ammontare pari al 2% dell'importo a base di gara e quindi dell'importo di € **37.448,70**.

Alla garanzia provvisoria si applicano le disposizioni dell'art. 93, comma 7 del D. Lgs 50/2016; nel caso di partecipazione in ATI, per usufruire del beneficio, ciascuna impresa associata deve essere in possesso delle certificazioni ivi indicate.

È esclusa la possibilità di autocertificare il possesso delle certificazioni di cui all'art 93 comma 7.

La garanzia dovrà essere costituita e comprovata mediante fideiussione bancaria rilasciata da banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 o polizza assicurativa fideiussoria rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione o fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La garanzia provvisoria sarà svincolata ai concorrenti non aggiudicatari, dopo l'aggiudicazione definitiva, ed al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto. La garanzia fideiussoria dovrà contenere l'espressa previsione delle seguenti clausole:

- *validità per almeno centottanta giorni successivi al termine ultimo stabilito per la ricezione delle offerte;*

- *rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;*
- *rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;*
- *operatività (leggasi: assunzione dell'obbligo di pagare) entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.*

Ai sensi dell'art. 93 del D.lgs 50/2016 in caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'articolo 48 del codice, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale. Qualora la garanzia provvisoria fosse rilasciata da una Società di intermediazione finanziaria la stessa dovrà essere accompagnata (si ribadisce, a pena di esclusione del concorrente) da dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, resa e sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore della Società d'intermediazione finanziaria stessa, redatta preferibilmente secondo il modello **allegato n. 3** al presente invito di gara e contenente l'attestazione che la Società di intermediazione è iscritta nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Non sarà ritenuta sufficiente, in caso di mancata produzione di tale dichiarazione sostitutiva, la semplice presenza dell'indicazione degli estremi dell'autorizzazione ministeriale, sulla carta intestata della garanzia prodotta o su altro documento non formulato nei modi e nelle forme sopra precisate. Nessun valore sarà riconosciuto alla presenza del logo di un ente certificatore sulla busta o sulla carta intestata utilizzata dal concorrente.

Si precisa che la garanzia provvisoria viene prestata a garanzia della sottoscrizione del contratto e della corretta formulazione della offerta, per cui si procederà all'escussione della cauzione provvisoria anche nel caso in cui la verifica della veridicità dei requisiti dichiarati avesse esito negativo.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui sopra, al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o l'intermediario finanziario.

La garanzia provvisoria contiene l'impegno del fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore del Comune di Andrano, ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D. Lgs 50/2016.

Qualora il concorrente produca, quale garanzia provvisoria, una polizza fideiussoria rilasciata da una Società di intermediazione finanziaria, la stessa dovrà essere integrata ulteriormente da apposita dichiarazione di impegno a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore del Comune di Andrano ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D. Lgs 50/2016.

Non saranno ammesse garanzie provvisorie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico del Comune.

8.1.3.DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE CHE HANNO AVUTO RECENTEMENTE O HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE

L'Impresa partecipante che ha effettuato recentemente o ha in corso variazioni di rilievo, trasformazioni societarie o operazioni di fusione, deve presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, sottoscritta digitalmente, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.

Tale dichiarazione, da inserire nella Busta A - Documentazione Amministrativa, sarà soggetta ad eventuale verifica successiva da parte della stazione appaltante.

È comunque vietata qualsiasi modifica alla composizione dell'Associazione rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di gara.

N.B:

- Il concorrente dovrà obbligatoriamente (si ribadisce, a pena di esclusione) opzionare le ipotesi alternative presenti nei modelli allegati, apponendo un segno sull'ipotesi che interessa oppure depennando l'ipotesi che non interessa.
- Si avverte che la mancanza, l'irregolarità o l'incompletezza della documentazione richiesta nel presente disciplinare, oppure l'inosservanza delle modalità prescritte per la presentazione della stessa, fatto salvo la regolarizzazione della documentazione ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., comporta l'esclusione dalla gara.
- Prima di effettuare le dichiarazioni e autocertificazioni, si raccomanda di confrontare le dichiarazioni da rendere con le risultanze riportate nelle attestazioni rilasciate dai competenti enti. In caso di discordanza la Stazione appaltante procederà ai sensi della vigente normativa.
- In caso di impresa singola le dichiarazioni/documentazioni di cui al presente **paragrafo 8** devono essere sottoscritte/presentate dal legale rappresentante mentre in caso di raggruppamento temporaneo le medesime dichiarazioni/documentazioni devono essere prodotte da ciascuna impresa costituente l'associazione e sottoscritte dal legale rappresentante della stessa.

8.2. Busta B - Offerta tecnica

Nel seguito del presente disciplinare con il termine «Busta dell'Offerta Tecnica» si intende la busta "B" che comprende l'Offerta Tecnica.

All'interno della busta cui innanzi deve essere inserita la documentazione dell'offerta tecnica che deve contenere un **progetto completo e dettagliato dei servizi oggetto dell'appalto**, prodotto in lingua italiana, che comprenda la descrizione dettagliata ed esecutiva dell'organizzazione dei servizi, oltre agli eventuali elaborati grafici ed ogni altro allegato utile per la valutazione completa del progetto.

Il progetto dovrà contenere la relazione descrittiva dei servizi contenuta in non più di 30 facciate in formato A4, dattiloscritte con carattere "Arial" dim. 11, con 100 battute per rigo e 55 righe per facciata, eventualmente corredata da unico elaborato in formato grafico A0, suddivisa in paragrafi, uno per ogni elemento di valutazione, illustrante i seguenti aspetti:

DESCRIZIONE

- Esperienza maturata dal concorrente nell'ambito specifico di riferimento **oltre** ai 3 anni richiesti come requisito di partecipazione.*
- Azioni interventi ed attività aggiuntive svolte a favore degli utenti.*
- Caratteristiche progettuali delle soluzioni di accoglienza proposte per la realizzazione delle attività progettuali*
- Adeguatezza e compatibilità complessiva di quanto proposto con l'intero sistema di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati e/o titolari di protezione internazionale e umanitaria nell'ambito del territorio.*
- Innovazione delle soluzioni e delle attività proposte che siano rispettose delle provenienze culturali, dei livelli effettivi di autonomia, dei bisogni peculiari connessi alle vicende migratorie che accomuna i soggetti beneficiari;*

Il progetto potrà contenere, inoltre, tutti gli eventuali ulteriori elaborati ed elementi ritenuti dal concorrente utili a definire ed illustrare la propria offerta tecnica.

Negli elaborati descrittivi ed in quelli grafici dovranno essere evidenziate le proposte migliorative, con specifico riferimento a quanto indicato al **paragrafo 9** (criteri di aggiudicazione), per consentire, in sede di valutazione, l'applicazione coordinata e puntuale, dei punteggi riferiti agli elementi e ai sub-elementi di valutazione precisati nel predetto **paragrafo 9**;

L'offerta tecnica dovrà essere precisa e dettagliata e indicare, tra l'altro: le modalità di esecuzione dei servizi, la quantità, la qualifica e il monte ore del personale impiegato per servizio.

L'offerta tecnica dovrà comprendere le dichiarazioni riportate nell'**allegato n. 4**, a pena di esclusione.

Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte parziali ed offerte in forma condizionata.

L'offerta tecnica, intendendosi con questa tutti i documenti e gli elaborati che la costituiscono, deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; in quest'ultimo caso dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la relativa procura.

Nel caso il raggruppamento di Imprese non sia già costituito e partecipi ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs 50/2016 gli elaborati devono essere sottoscritti, dai legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento.

La presentazione, in sede di gara, delle proposte progettuali non comporta alcun diritto dei partecipanti alla gara di pretendere ed ottenere rimborsi o compensi di nessun genere.

N.B. Non vi devono essere contenuti elementi riferiti all'offerta economica complessiva.

9. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs 50/2016, sulla base dei seguenti criteri:

CRITERIO	DESCRIZIONE	VALORE
A	Esperienza maturata dal concorrente nell'ambito specifico di riferimento oltre ai 3 anni richiesti come requisito di partecipazione. Per ogni categoria delle tipologie previste dall'avviso (/Ordinari/DSDM) e per ogni anno punti 2 (in caso di soggetti associati si farà riferimento al soggetto con più esperienza maturata)	Max 15
B	Azioni interventi ed attività aggiuntive svolte a favore degli utenti: - Per ogni servizio/azione/attività aggiuntiva rivolto agli utenti dm-ds punti 2 - Per ogni servizio/azione/attività aggiuntiva rivolto alla formazione professionale dei beneficiari punti 3	Max 15
C	Caratteristiche progettuali delle soluzioni di accoglienza proposti per la realizzazione delle attività progettuali	Max 40
D	Adeguatezza e compatibilità complessiva di quanto proposto con l'intero sistema di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati e/o titolari di protezione internazionale e umanitaria nell'ambito del territorio;	max 15
E	Innovazione delle soluzioni e delle attività proposte che siano rispettose delle provenienze culturali, dei livelli effettivi di autonomia, dei bisogni peculiari connessi alle vicende migratorie che accomuna i soggetti beneficiari;	Max 15
TOTALE PUNTI OFFERTA TECNICA		100

L'attribuzione del punteggio tecnico, fino all'attribuzione di Max **100** punti, sarà effettuata dalla Commissione Giudicatrice sulla base di quanto descritto dal concorrente offerente nell'Offerta Tecnica.

Nel caso in cui un'offerta tecnica sia parziale, per la mancata presentazione di documentazione relativamente ad uno o più d'uno degli elementi di valutazione, al relativo concorrente è attribuito inderogabilmente il coefficiente "zero" in corrispondenza dell'elemento di valutazione non presentato;

La Commissione Giudicatrice può fare richiesta di chiarimenti in merito alle offerte tecniche presentate; qualora ciò avvenga, la Commissione conserva documentazione dell'eventuale richiesta e dei chiarimenti ottenuti, fermo restando il rispetto dei legittimi interessi alla protezione dei segreti tecnici e/o commerciali.

Il punteggio per la valutazione della qualità tecnica di ciascuna soluzione proposta sarà calcolato come somma dei punteggi relativi ai criteri sopra riportati.

In particolare, tale calcolo sarà effettuato dalla Commissione giudicatrice utilizzando la formula di seguito riportata:

$$C_{(a)} = \sum n [W_i * V_{(a)i}]$$

dove:

$C_{(a)}$	= indice di valutazione dell'offerta del concorrente in esame
n	= numero totale dei requisiti;
W_i	= punteggio attribuito all'i-esimo requisito in esame;
$V_{(a)i}$	= coefficiente della prestazione dell'offerta del concorrente in esame rispetto all'i-esimo requisito variabile tra zero e uno;
Σn	= sommatoria

I coefficienti $V_{(a)i}$ saranno determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Si precisa che i coefficienti, variabili tra zero ed uno, attraverso i quali si procede alla individuazione della **offerta economicamente più vantaggiosa** per gli elementi di valutazione, criteri A B C D E aventi **natura qualitativa** sono attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari sulla base di una valutazione graduata sulla seguente scala di giudizi:

- scarso (0,00)
- mediocre (0,10)
- sufficiente (0,20)
- più che sufficiente (0,30)
- discreto (0,40)
- più che discreto (0,50)
- buono (0,60)
- più che buono (0,70)
- ottimo (0,80)
- più che ottimo (0,90)
- eccellente (1,00)

Si procederà poi a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Ogni condizione tra quelle sopra previste e dichiarate dall'operatore economico concorrente a cui è stato attribuito un punteggio, costituisce obbligazione contrattuale per lo stesso nel caso risulti aggiudicatario.

Ai fini dell'attribuzione e del calcolo dei punteggi, eventuali valori non interi per ogni singola voce verranno approssimati fino alla terza cifra decimale in eccesso se la quarta cifra è compresa tra 6 e 9, in difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 1 e 5.

10. PROCEDURA DI GARA

Tutte le operazioni di gara si svolgono in seduta pubblica, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell'esito dei singoli procedimenti:

- a) dell'eventuale procedimento di soccorso istruttorio;
- b) delle sedute della Commissione giudicatrice per la valutazione dell'Offerta Tecnica;
- c) dell'eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse.

In deroga all'obbligo di pubblicità delle sedute, il presidente del seggio di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione:

- ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice;
- a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non debba essere influenzato dalla presenza del pubblico.

Le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale; in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata, la ripresa dei lavori è comunicata agli offerenti con avviso sulla sito dell'Unione.

Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate in armonia con le disposizioni contenute nel bando di gara e nei documenti di riferimento ed in particolare:

Prima Fase:

La Commissione di gara o il soggetto deputato all'espletamento della stessa procederà all'apertura del plico principale di spedizione, in seduta pubblica, il giorno **29-05-2018** alle ore **11:00**, presso una sala della Centrale di Committenza. Sono ammessi ad assistere all'apertura delle buste i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare la correttezza formale della presentazione delle offerte, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; quindi provvede alla numerazione progressiva dei plichi, preferibilmente in ordine di arrivo.

In detta seduta, in conformità con le disposizioni del presente invito, si procederà ai seguenti adempimenti:

- a) verificare la regolarità dei plichi pervenuti;
- b) apertura dei plichi principali di spedizione ed esame volto a verificare che al loro interno siano presenti le buste "A", "B";
- c) apertura della busta "A" ed esame volto alla verifica della documentazione in essa contenuta, con particolare riguardo a:
 - verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che sono fra di loro in situazione di controllo;
 - verificare che i concorrenti non partecipino alla gara in più di un'associazione temporanea di cui all'art. 48 del codice, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in forma associata;
 - verificare che, ove ricorra il caso, non partecipino alla stessa gara sia l'impresa ausiliaria che quella avvalente;
 - determinare l'elenco degli operatori economici ammessi e di quelli eventualmente esclusi dalla procedura di gara.
 - Verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle loro dichiarazioni da essi prodotte e dai riscontri rilevabili d'ufficio ex art. 43 del DPR 445/2000 e s.m.i.

La commissione di gara procede quindi all'esclusione della gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali, alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della C.U.C. cui spetta provvedere, alla segnalazione del fatto all'ANAC al fine dell'inserimento dei dati nel Casellario informatico delle imprese qualificate nonché all'eventuale applicazione delle norme in materia di dichiarazioni non veritiere.

Ai sensi dell'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice, le esclusioni e le ammissioni sono pubblicate sul profilo di committente, entro due giorni dall'adozione di relativi atti, anche ai fini dell'articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010.

- d) Apertura della busta "B" al fine della presa d'atto degli elaborati contenuti in essa. La Commissione giudicatrice di cui all'articolo 77 del Codice oppure, nelle more della nomina e dell'insediamento della stessa Commissione giudicatrice, il seggio di gara, senza soluzione di continuità, oppure con differimento ad altra data e ora, rese note con avviso pubblicato sul profilo di committente, procede, in seduta pubblica, all'apertura delle Buste dell'Offerta tecnica, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, in base ai titoli assegnati agli atti presentati, ad indicazioni dell'oggetto o ad altri elementi identificativi degli stessi atti; dichiara chiusa la seduta pubblica invitando gli estranei ad allontanarsi.

Seconda Fase:

Se vi è un solo offerente ammesso, venendo meno l'oggetto del giudizio in quanto non vi sono offerte da giudicare comparativamente, le operazioni di gara possono proseguire a cura del seggio di gara, omettendo la nomina della Commissione giudicatrice; in tal caso tutte le operazioni sono limitate alla verifica di ammissibilità dell'Offerta tecnica e dell'Offerta economica e alla loro compatibilità con le condizioni e le prescrizioni del disciplinare di gara, altrimenti nel corso della

seconda fase, in una o più sedute riservate, la Commissione appositamente nominata ai sensi dell'art. 77 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. procederà ai seguenti adempimenti:

a) Esamina la documentazione presentata in conformità con quanto previsto nel presente disciplinare contenuta nella busta "B". La Commissione, quindi, proseguirà nella valutazione delle offerte tecniche e nell'attribuzione, secondo quanto previsto nel **paragrafo 9** "Criteri di Aggiudicazione" del presente disciplinare, dei punteggi relativi al criterio "Offerta Tecnica"; Essa può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell'esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l'intervento o esperti in materia di procedimento) ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto, dopo averne verbalizzato l'intervento; tali soggetti terzi non devono ricadere in alcuna delle cause di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile né nella condizione di conflitto di interesse di cui all'articolo 42, comma 2, del Codice.

In questa fase la Commissione potrà fare richiesta, esclusivamente in forma scritta, di chiarimenti in merito alle offerte tecniche presentate. Qualora ciò avvenga, la Commissione conserva documentazione dell'eventuale richiesta e dei chiarimenti ottenuti, fermo restando il rispetto dei legittimi interessi alla protezione dei segreti tecnici e/o commerciali, se presenti.

b) Sono escluse, dopo l'apertura della busta dell'Offerta tecnica, le offerte:

- mancanti parzialmente della firma di qualcuno dei soggetti competenti, salvo che la stessa Offerta tecnica sia riconducibile con assoluta certezza all'operatore economico offerente;
- che incorrono in una delle condizioni che comportano la non ammissibilità;
- in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili o con le indicazioni che la documentazione e base di gara individua come prescrittive;
- che contengono elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- che esprimono o rappresentano soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione;
- che rendono palese, direttamente o indirettamente, l'offerta di prezzo;

c) stesura della graduatoria di gara provvisoria in base al punteggio attribuito all'"Offerta Tecnica".

Terza Fase:

Successivamente, terminato l'esame delle offerte tecniche, nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti ammessi con avviso pubblicato sul profilo di committente con un anticipo di almeno 2 gg naturali consecutivi, la Commissione, in seduta pubblica, darà lettura della graduatoria provvisoria definita nella succitata seconda fase.

Quarta Fase:

la Commissione procederà alla formulazione della graduatoria e alla conseguente aggiudicazione provvisoria.

In tale fase la Commissione procederà, in seduta/e riservata/e, alla valutazione della congruità dell'offerta. La Commissione sottoporrà a verifica la prima migliore offerta; se la stessa appare anormalmente bassa e la esclude, procederà con le stesse modalità, progressivamente, nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.

L'amministrazione si riserva ai sensi dell'art 95 comma 12 del codice, il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte venissero considerate non conformi al principio di congruità, non confacenti alle proprie esigenze di bilancio e/o sopravvenute ragioni di carattere pubblico.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e conveniente per l'Amministrazione.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene tramite il sistema AVCPASS. Qualora la verifica non abbia esito positivo,

ovvero non vengano confermate le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, la stazione appaltante procederà ad una nuova aggiudicazione, alla escussione della garanzia provvisoria ed agli altri adempimenti di legge.

11. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 24 del decreto 10 agosto 2016, comma 4, è vietato il subappalto della gestione dei servizi di accoglienza finanziati. Si considera subappalto anche il frazionamento dei singoli servizi previsti dalla domanda di contributo, in capo direttamente all'ente locale proponente o degli eventuali enti attuatori

Ai sensi dell'art. 105, comma 3, lett a) del codice, non si configurano come attività affidate in subappalto l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione scritta alla stazione appaltante. Sono ammesse e non sono considerate come subappalto, quelle attività come a titolo esemplificativo, consulenze occasionali per orientamento e assistenza sociale, consulenze occasionali per interpretariato e mediazione culturale che nel Manuale unico di rendicontazione dello S.P.R.A.R., sono ammesse a rimborso qualora affidate a professionisti (si veda, sempre a titolo esemplificativo il paragrafo 3.5.5, Microvoci S1, S2 e S3 del Manuale) purché la titolarità e il coordinamento di tali attività/prestazioni rimanga in capo alla stazione appaltante.

12. VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI RESE

12.1. MODALITÀ DEI CONTROLLI

L'Amministrazione appaltante procederà nei confronti dell'aggiudicatario alla verifica delle dichiarazioni rese, tramite l'acquisizione della documentazione di seguito specificata avvalendosi anche del sistema AVCPASS:

- a) certificato di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura rilasciato dalla stessa C.C.I.A.A. competente per territorio;
- b) certificato del casellario giudiziale e certificato dell'anagrafe delle sanzioni interdittive dipendenti da reato riferiti ai soggetti indicati nell'art. 80 comma 3 del Codice;
- c) certificazioni di regolarità contributiva DURC.
- d) verifica presso l'Osservatorio dei Lavori Pubblici in merito alle situazioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
- e) certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della Legge 23 marzo 1999, n. 68, in materia di diritto al lavoro dei disabili.
- f) certificato della Cancelleria fallimentare presso il Tribunale, di data non anteriore a 3 mesi rispetto alla data di pubblicazione del presente bando, dal quale risulti che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
- g) certificato di regolarità rilasciato dalla competente Agenzia delle Entrate in merito al rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse.
- h) Altre certificazioni idonee a comprovare le dichiarazioni rese in sede di gara.

In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese la documentazione sarà acquisita in riferimento a ciascuna delle Imprese associate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di estendere la verifica anche a concorrenti diversi da quelli sopra indicati.

12.2. PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI RESE DALL'AGGIUDICATARIO

La stipula del contratto con l'aggiudicatario è subordinata all'acquisizione delle certificazioni di cui sopra. Se nel periodo che intercorre tra l'aggiudicazione della gara e la stipula del contratto le verifiche non confermino le dichiarazioni contenute nell'istanza di ammissione la stazione

appaltante procederà all'annullamento dell'aggiudicazione provvisoria e alla conseguente nuova aggiudicazione.

13. AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito. In assenza di condizioni ostative può essere disposta prima della scadenza del termine di 30 giorni di cui all'art 33 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e, in tal caso, assorbe e tiene luogo anche dell'approvazione della proposta di aggiudicazione. In ogni caso l'aggiudicazione:

- a) ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del Codice, non equivale ad accettazione dell'offerta;
- b) ai sensi dell'articolo 32, comma 7, dello stesso Codice, diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza dei motivi di esclusione, con particolare riferimento all'articolo 80 del medesimo Codice.

L'aggiudicazione non costituisce vincolo giuridico tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario. Essa è un mero presupposto alla eventuale stipula del contratto.

Resta fermo che:

- a) l'Offerta tecnica dell'aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione posta a base di gara compreso il Capitolato Speciale d'appalto e confluisce nel successivo Contratto d'appalto da stipulare anche qualora non sia materialmente allegata o richiamata da questo;
- b) i vincoli negoziali di natura economica tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario sono insensibili al contenuto dell'Offerta tecnica di cui alla lettera a), pertanto l'importo contrattuale e i corrispettivi per la remunerazione delle prestazioni non terranno conto di eventuali maggiori oneri a carico dell'aggiudicatario per far fronte alle obbligazioni e agli adempimenti previsti dalla propria Offerta tecnica.

L'aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti ai sensi dell'articolo 76, comma 5, del Codice ed è resa nota con le pubblicazioni previste dagli articoli 29, comma 1, e 98 del medesimo decreto legislativo;

14. STIPULA DEL CONTRATTO. ADEMPIMENTI PRELIMINARI DELL'AGGIUDICATARIO ALLA STIPULA DEL CONTRATTO.

L'aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione da parte dell'organo competente della stazione appaltante ai sensi delle vigenti norme in materia. L'aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti. L'offerente è vincolato alla propria offerta per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte previsto dal Bando di Gara.

In conformità all'art. 32, comma 8, del Codice, divenuta efficace l'aggiudicazione della procedura di gara e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto d'appalto avrà luogo entro il termine di centottanta giorni naturali e consecutivi, salvo diverso termine nell'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'operatore economico aggiudicatario. Il contratto non può comunque essere stipulato prima:

- a) che l'aggiudicazione diventi efficace ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del Codice;
- b) dello spirare dei termini di sospensione di cui all'articolo 32, commi 9, 10 e 11, del Codice;
- c) dell'ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all'articolo 97 del citato decreto legislativo.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa. Ferme restando le previsioni della normativa antimafia ed i relativi adempimenti la Stazione appaltante, nel pubblico interesse, si riserva di non procedere alla stipulazione del contratto, ovvero di recedere dal contratto in corso di esecuzione, ove venga comunque a conoscenza, in sede di informative antimafia ai sensi del

Decreto Legislativo n°159/2011, di elementi o circostanze tali da comportare il venire meno del rapporto fiduciario con l'appaltatore.

Intervenuta l'efficacia del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara, l'operatore economico aggiudicatario dovrà produrre, a pena di decadenza dall'aggiudicazione entro il termine stabilito dalla Stazione Appaltante, quanto segue:

- a. fornire tempestivamente alla Stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;
- b. fornire la garanzia, in forma di cauzione o di fideiussione, per la cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del Codice;
- c. fornire la polizza per i rischi di responsabilità civile verso terzi con la previsione espressa della rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice ad azione di rivalsa nei confronti della stazione appaltante per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione dei servizi di cui al presente appalto;
- d. se l'operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata) deve presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n°187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della Legge n°55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione dei servizi.
- e. Predisporre tutta la documentazione necessaria per consentire una corretta verifica del rispetto delle norme di sicurezza di cui al D. Lgs. n°81/2008, aggiornato alle singole specifiche attività e luoghi di lavoro relativi al presente appalto;
- f. Comunicare il nominativo del Responsabile al quale compete la conduzione tecnica, per l'espletamento dei servizi e l'operatività dell'appalto in genere, a fronte di tutti i servizi prestati, per le reciproche comunicazioni relative all'esecuzione del contratto;
- g. Esibire l'organigramma funzionale aziendale, attraverso la consegna di un documento, sottoscritto dall'Appaltatore sotto la propria responsabilità, dal quale si evince la presenza ed il conferimento d'incarico per tutte le figure normativamente previste ai sensi del D. Lgs. n°81/2008, comprensivi di nominativi e di recapiti e documento, sottoscritto dall'Appaltatore sotto la propria responsabilità, dal quale si evincono anche tutte le attività conferite all'esterno, riguardanti la materia;
- h. In caso di raggruppamento temporaneo, oltre a quanto previsto al comma precedente, l'operatore economico capogruppo dovrà produrre:
 - o l'originale, o copia autenticata nelle forme di legge, del mandato conferito al mandatario dai mandanti, risultante da scrittura privata autenticata da Notaio, esclusivamente e specificatamente per l'appalto in oggetto, contenente tutte le indicazioni previste;
 - o l'originale o copia autenticata nelle forme di legge della procura relativa al mandato di cui al precedente punto, conferita con atto pubblico a chi legalmente rappresenta l'operatore economico qualificato capogruppo, contenente tutte le necessarie indicazioni. Resta inteso che in luogo dei documenti richiesti ai due punti precedenti sarà considerato valido anche un solo atto, contenente tutte le prescrizioni necessarie per la validità delle singole scritture, purché redatto in forma pubblica.

Se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti suddetti in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, la Stazione appaltante ha la piena facoltà di procedere con la revoca dell'aggiudicazione.

Sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario dell'appalto tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto (spese di bollo, diritti di segreteria, di copia e di scritturazione, registrazione fiscale del contratto, spese per la presentazione del contratto alla registrazione e quant'altro) nonché quelle preliminari al contratto stesso (atti di gara, relative spese di bollo e quant'altro);

15. COMUNICAZIONI, INFORMAZIONI, ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE

Nel solo caso di sospensione delle operazioni di gara con ripresa il giorno lavorativo immediatamente successivo, è assolto l'obbligo di comunicazione mediante informazione verbale agli operatori economici presenti e pubblicazione entro lo stesso giorno della sospensione, della data, ora e luogo di ripresa delle operazioni di gara, sul profilo di committente. In ogni altro caso:

- a) le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dal presente Documento, si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata dagli stessi operatori economici in fase di qualificazione, o in fase di presentazione dell'offerta;
- b) la comunicazione recapitata al mandatario o capogruppo assolve l'obbligo di comunicazione anche nei confronti di tutti gli operatori economici raggruppati, consorziati, partecipanti alla rete di imprese o ausiliari in caso di offerenti in Forma aggregata;

Ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del Codice:

- le richieste di informazioni, compresi i quesiti, le richieste di chiarimento e di documentazione sono presentate in tempo utile per consentirne l'evasione da parte della Stazione appaltante;
- la Stazione appaltante provvede all'evasione delle richieste entro 4 (quattro) giorni feriali dal ricevimento e comunque entro 6 (sei) giorni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- le richieste devono pervenire in tempo utile per la loro evasione e, pertanto, non oltre i 6 (sei) giorni feriali antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte; in ogni caso la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere alle richieste pervenute tardivamente;

Le richieste di informazione devono pervenire esclusivamente attraverso la casella di posta elettronica certificata unioneandranosponganodiso@sicurezza postale.it;

I quesiti degli offerenti, se presentati nei termini, nonché le relative risposte, in forma anonima, sono pubblicati sul profilo di committente; pertanto, per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l'operatore economico deve:

- consultare i quesiti già pubblicati e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
- accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge o nel presente Documento, in modo tale da essere immediatamente comprensibile e applicabile senza alcuno spazio interpretativo o applicativo;
- prendere atto che la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni che precedono;

Il presente Documento e i modelli per la partecipazione alla gara con lo schema delle dichiarazioni di possesso dei requisiti nonché il progetto posto a base di gara sono disponibili sul profilo di committente.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del Codice, l'accesso agli atti di gara è consentito alle seguenti condizioni:

- a) per gli offerenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
- b) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione per quanto attiene i verbali di gara e le offerte degli altri partecipanti alla gara;
- c) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'aggiudicazione per quanto attiene la verifica delle offerte anomale.

16. ULTERIORI INFORMAZIONI

1. Ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso decreto, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
 - a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
 - b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
 - c) l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario;
 - d) non si procede al subentro del supplente se l'aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell'articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codice.
2. Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.
3. Per tutto quanto non contemplato nel presente disciplinare, si farà riferimento alle condizioni del Capitolato Speciale di Appalto, che contiene anche le clausole essenziali del contratto da stipularsi con l'impresa che risulterà aggiudicataria, di tutte le disposizioni del D. Lgs 50/2016 Codice degli Appalti, del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 per la parte ancora in vigore. In caso di discordanza tra quanto stabilito nel capitolato speciale e nel disciplinare di gara, prevale quanto scritto in quest'ultimo.
4. Si ribadisce che tutte le autocertificazioni rese dagli interessati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, possono essere accorpate in un unico documento, comprensivo anche della domanda di partecipazione, debitamente sottoscritto con le modalità suddette in forma digitale. Si ricorda, inoltre, che le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.
5. Il concorrente dovrà obbligatoriamente (si ribadisce, a pena di esclusione) opzionare le ipotesi alternative presenti nei modelli allegati, apponendo un segno sull'ipotesi che interessa oppure depennando l'ipotesi che non interessa.
6. Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta senza che si sia provveduto alla stipula del relativo contratto e sempreché il ritardo non sia imputabile, totalmente o parzialmente, allo stesso offerente. Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrente fra la data di spedizione delle note dell'Amministrazione appaltante richiedenti documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta (le date di spedizione e di ricevimento sono comprovate dal protocollo dell'Amministrazione appaltante).
7. Qualora l'aggiudicatario non aderisca, salvo casi di forza maggiore, all'invito di stipulare il contratto di appalto entro il termine stabilito e comunicato dall'Amministrazione appaltante, o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure l'Autorità prefettizia comunichi cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi della normativa antimafia, l'Amministrazione procederà ad incamerare il deposito cauzionale presentato a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell'aggiudicatario, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia.
8. Il contratto sarà stipulato a cura dell'Ente, subordinatamente all'acquisizione della documentazione, dichiarazioni e garanzie di cui al presente disciplinare, ed entro i termini che saranno successivamente comunicati all'aggiudicatario.
9. Per eventuali controversie tra le parti, che dovessero insorgere in dipendenza della presente gara di appalto, la giurisdizione è del TAR Puglia sez. di Lecce.

10. Per eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione della prestazione di cui al presente appalto, la giurisdizione è del Giudice Ordinario con esclusione quindi della competenza arbitrale.
11. Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, alla legge n. 68/1999, alla legge n. 327/2000, al D.Lgs 231/01 e all'art. 1 bis c. 14 legge 383/01 e s.m.i. e di cui all'art. 44 del D. Lgs 286/98.
12. la stazione appaltante si riserva di differire, spostare, revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro;
13. le comunicazioni da inviare ai concorrenti relative alla presente gara saranno inviate esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata che ciascun concorrente dovrà indicare, restando sollevata la stazione appaltante da ogni disagio di recapito dovuto a erronea o falsa indicazione dell'indirizzo PEC o ad inefficienza tecnica dell'apparecchiatura di ricezione.
14. Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che i dati raccolti nel corso della procedura di gara saranno oggetto di trattamento secondo correttezza, liceità e trasparenza. Il trattamento avverrà ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all'autorità giudiziaria. Siffatti dati saranno raccolti con strumenti cartacei e/o informatici, utilizzando misure idonee a garantirne la sicurezza e riservatezza. Gli interessati potranno esercitare i diritti di cui al citato Testo Unico sulla Privacy. Titolare del trattamento è il Geom. Urso Andrea Antonio, Responsabile della C.U.C..

Il Responsabile della Centrale di Committenza
Geom. Andrea Antonio URSO